

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1379

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1995

---

Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in  
tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato

---

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti provvedimenti legislativi sulla giustizia civile (legge 26 novembre 1990, n. 353, legge 21 novembre 1991, n. 374, successive modifiche ed integrazioni) hanno appena sfiorato i problemi concernenti il processo esecutivo.

Eppure la rilevanza dell'esecuzione forzata - ai fini della effettività della tutela giurisdizionale - rende intollerabili i gravi ritardi nella definizione di quelle procedure.

In particolare, la durata delle procedure esecutive immobiliari - secondo le risultanze di un'accurata indagine (svolta dal Consiglio nazionale forense) - oscilla tra due e dieci anni ed è, in larga parte, occupata dal tempo (prevalentemente pari a due anni, ma può raggiungere fino ai sei anni), che occorre per ottenere i certificati ipocatastali (della cui produzione è onerato, contestualmente all'istanza di vendita, il creditore pignorante o intervenuto, munito di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile).

Per ovviare all'inconveniente prospettato, è sufficiente novellare - in attesa della riforma sistematica del processo esecutivo (o, quantomeno, della procedura esecutiva immobiliare) - la disposizione citata (articolo 567 del codice di procedura civile, appunto) con l'aggiunta di un comma, che rechi l'esplicita previsione della possibilità di sostituire la documentazione (di cui al secondo comma) con «un certificato notarile, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari» (sulla falsariga, peraltro, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, in tema di riforma del credito fondiario).

Ne risulta, così, opportunamente utilizzata la disponibilità e professionalità dei notai (sottesa alla previsione dell'articolo 68, secondo comma, del codice di procedura civile) - per attenuare l'onere di documentazione, posto a carico della parte che proponga l'istanza di vendita - in funzione della accelerazione della procedura esecutiva immobiliare, senza ulteriori oneri per lo Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. All'articolo 567 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

«La documentazione di cui al secondo comma può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari».

